

N. R.G. 11044/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Segue verbale di udienza del 09/05/2023

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa tra

IN PERSONA

DEL Curatore *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

opponente

e

CASSA EDILE DI CAPITANATA rappresentat_ e difes_ dall'Avv. FATIGATO MICHELE e dall'Avv.

opposto

Oggetto: Opposizione al d.i. _ 688/2019.

Svolgimento del processo

Con il decreto a margine indicato questo Tribunale ingiungeva alla odierna parte opponente di pagare la somma di euro **26.068,41**, oltre rivalutazioni, interessi e spese della procedura monitoria a titolo di accantonamenti e contributi dovuti ai sensi dell'art. 18 CCNL e 2 Regolamento Cassa; l'importo in questione, relativo al periodo da ottobre 2014 a ottobre 2015, era quello derivante dalle denunce mensili effettuate dal _____ vagliato nella *dichiarazione di credito* resa dal direttore ai sensi dell'articolo 635 c.p.c.

Spiegava opposizione l'ingiunta chiedendo la revoca del decreto. Invocava il difetto di legittimazione passiva della Cassa Edile con riferimento agli **accantonamenti**, mera depositaria degli importi spettanti ai lavoratori a titolo retributivo e non titolare di azione; ancora eccepiva l'intervenuto pagamento, richiamando, a conferma, il dato che nessuno degli operai aveva avuto nulla da chiedere al datore di lavoro per il titolo in questione; all'uopo esibiva le buste paga relative al medesimo periodo.

Si costituiva nel giudizio di opposizione la parte ricorrente in monitorio, chiedendone il rigetto.

A seguito del fallimento della Società opponente, si costituiva la Curatela, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.

Di seguito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione probatoria, le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica.

Motivi della decisione

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato rilevanza ai pagamenti in acconto effettuati dall'opponente successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, affermando che degli stessi avrebbe potuto tenersi conto in sede di esecuzione). (Cassa con rinvio, App. Bari, 12 Febbraio 2002) Cass. civ., Sez. I, 19/03/2007, n.6514.

Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Cassa sollevata dalla società opponente alla stregua delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno ricostruito il rapporto tra l'imprenditore, le Casse Edili ed i lavoratori in termini di delegazione di pagamento, avevano riconosciuto alle Casse Edili il diritto di pretendere dai datori di lavoro le somme dovute indipendentemente dal fatto che tali somme costituissero accantonamenti di una parte della retribuzione dei lavoratori

Il rapporto fra la Cassa Edile ed il datore di lavoro si configura in termini di delegazione di pagamento, che trae origine dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro, la Cassa ed il lavoratore al momento dell'iscrizione alla Cassa da parte del primo (Corte appello Bari sez. lav., 08/06/2021, n.1108).

Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, le Casse Edili - organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) - sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all'anzianità professionale edile, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente ridotta durata dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e, dunque, di problematica erogazione.

Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, attraverso il versamento degli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva.

Il rapporto fra la Cassa Edile ed il datore di lavoro è stato così configurato dalla giurisprudenza di legittimità in termini di delegazione di pagamento, che trae origine dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro, la Cassa ed il lavoratore al momento dell'iscrizione alla Cassa da parte del primo (cfr. Cass. 28 marzo 2011, n. 7050; Cass. 21 giugno 2005, n. 13300).

Pertanto la Cassa (delegata) assume l'obbligo di pagare in favore del lavoratore (delegatario) sulla base del rapporto che intrattiene con il datore di lavoro (delegante).

Una volta iscritto il datore di lavoro, in base alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro e dello Statuto della Cassa, deve accantonare le somme spettanti ai lavoratori per riposi annui,

gratifica natalizia, ferie e festività, nonché i contributi dovuti alla Cassa, e versare il tutto a quest'ultima.

A seguito dell'iscrizione, quindi, nasce un unico rapporto obbligatorio tra il datore di lavoro e la Cassa, in virtù del quale il primo ha il dovere di versare alla seconda, mano a mano che maturano, le somme mensilmente da accantonare.

La posizione della Cassa contesta l'effetto liberatorio del presunto pagamento effettuato direttamente ai lavoratori, non potendo l'atto in questione equipararsi senz'altro a revoca della delega, ascrivibili i rapporti tra le parti alla *delegatio promittendi*, art. 1269 c.c.; sicchè, seppure non irrevocabile in assoluto, la delega non potrebbe essere revocata in modo estemporaneo ed occasionale.

Va rilevato che l'eccezione di adempimento si affida all'offerta di una prova testimoniale (opinabilmente ammessa dal Magistrato già titolare del procedimento) inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c.

Le somme che si assumono essere state pagate "...trattandosi di pagamenti legati alla retribuzione dovevano essere tracciabili, ovvero quantomeno quietanzati se dati brevi manu, anche al fine di non esporsi al rischio di una nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall'altro che in assenza di detta prova scritta appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,..."

Va comunque ritenuto che il pagamento delle somme in questione, seppure effettivo, non avrebbe liberato l'imprenditore opponente dai suoi obblighi verso la Cassa. Per quanto concerne i crediti per contributi e le quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, si tratta di prestazioni destinate a finanziare per lo più l'erogazione di prestazioni *lato sensu* previdenziali-assistenziali e quindi il pagamento diretto ai lavoratori non è suscettibile di produrre alcun effetto. Per quanto concerne, invece, le somme accantonate dalla Cassa a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività, consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis cfr Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) insegna che, sino a che l'imprenditore edile-delegante (ai sensi degli artt. 1269 e ss. c.c.) non revochi l'iscrizione alla Cassa (e di tale revoca, manca in ricorso la minima allegazione e prova), quest'ultima, nella qualità di delegata, mantiene l'obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari.

Nel caso di specie la mancanza di una revoca della delega risulta confermata non solo dal fatto che l'impresa opponente risultava essere ulteriormente iscritta alla Cassa Edile nonostante l'invocato pagamento *diretto* delle mensilità al vaglio, come periodicamente maturate, ma anche dal fatto che essa abbia ulteriormente trasmesso le denunce relative al credito oggetto del giudizio alla Cassa Edile e dalla deduzione di parte opposta (non contestata dall'opponente) che abbia continuato a trasmettere anche le denunce successive a quelle oggetto del presente giudizio, comportamenti incompatibili con la revoca del mandato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla opposizione proposta da

avverso il decreto ingiuntivo indicato in intestazione pronunciato su richiesta di CASSA EDILE DI CAPITANATA così dispone:

- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo; ;
- condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese di lite, che si liquidano in € per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge. Con attribuzione

È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;

Foggia, 9 maggio 2023

Il Giudice
dott. Severino Antonucci